



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Palazzo di Città – Piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia (SA) – P. IVA 00775900657 – Tel. 0828 677111 – www.comune.battipaglia.sa.it

Prot. Gen. N.77149

del 23/11/2020;

ORDINANZA N.385 DEL 23/11/2020

LA SINDACA

Oggetto: **Sospensione, sino a tutto il 1° dicembre 2020, delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;**

Visto:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020 n.83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;*
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, recante: *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania N.90 del 15 novembre 2020, recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea”;*

Considerato che in forza dell'attuale assetto normativo emergenziale sopra richiamato, con riferimento alle scuole, è possibile, con decorrenza dal 24/11/2020, in alternativa alla didattica a distanza pura o alla didattica integrata digitale, svolgere attività educative in presenza limitatamente ai servizi educativi e alla scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché attività didattica in presenza per le prime classi della scuola primaria;

Dato atto che, in particolare, la sopra citata Ordinanza Regionale condizionava tale possibilità all'effettuazione da parte delle AA.SS.LL. territorialmente competenti di uno screening attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e ai relativi familiari conviventi;

Richiamato il verbale (n.12 del 19/11/2020 – prot. gen. n.76577) della seduta della III^a Commissione Consiliare permanente, tenutasi nella giornata di giovedì 19/11/2020, cui hanno partecipato, in forza dello specifico argomento trattato, tutti i Dirigenti Scolastici cittadini cui fanno capo in particolare la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado;

Evidenziato che:

- nel corso del suddetto incontro, tutti i Dirigenti Scolastici coinvolti, hanno riferito circa le difficoltà registrate in ordine allo screening programmato dalla Unità di Crisi Regionale;
- nessun dato territoriale è oggi nella disponibilità delle scuole coinvolte né tantomeno di questa autorità locale di Protezione Civile;

Valutato, altresì che:

- il dato epidemiologico ufficiale, assestato al 21/11/2020, riporta di n.446 cittadini attualmente positivi, dei quali, limitatamente alla fascia di età qui di interesse, ben 13 nati a partire dall'anno 2013 a tutto il 2020;
- si è insediata solo da pochi giorni sul territorio comunale una U.S.C.A. (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) cittadina, operativa infatti presso il Pala Schiavo del rione Taverna dal 18/11/2020, che in queste ore, e soprattutto per tutta questa settimana, con l'ausilio dell'Esercito sulla modalità *drive-through*, sarà impegnata in via prioritaria a recuperare il lavoro arretrato in termini di effettuazione di test, visite domiciliari, interviste ai contagiati e *contact tracing*;
- è opportuno, proprio per quanto da ultimo innanzi rappresentato, dare alla USCA cittadina il tempo necessario, stimato in almeno sette giorni, per recuperare il lavoro arretrato e portare a compimento lo screening programmato dalla Unità di Crisi Regionale di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania N.90 del 15/11/2020;

Ritenuto, per quanto sopra, non sussistere ad oggi le condizioni di contesto locale tali da garantire la ripresa in sicurezza delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria e di conseguenza provvedere in direzione di una loro ulteriore sospensione sino a tutto il **01/12/2020**, tempo entro il quale si potranno acquisire, anche grazie al lavoro della neo insediata USCA cittadina, i dati ufficiali dello screening epidemiologico programmato dalla Unità di Crisi Regionale di cui innanzi;

Visto:

- L'art.32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" della Legge N.833/1978 e s.m.i. recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- L'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art.6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- l'art.12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

Sentita, nelle modalità sopra rappresentante, la competente III^a Commissione Consiliare Permanente;

Visto, infine, il Capo III del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espressamente riportate in premessa:

- Sono ulteriormente sospese, sino a tutto il **01/12/2020**, le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché le attività didattiche in presenza delle prime classi della scuola primaria;
- Entro tale data dovranno essere acquisiti, per le ulteriori determinazioni, i dati ufficiali locali dello screening programmato dalla Unità di Crisi Regionale a mezzo somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e ai relativi familiari conviventi;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura-UTG di Salerno, AREA V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – Dirigente Dott.ssa Florinda BEVILACQUA, presso l'ufficio Territoriale del Governo sito in Piazza Amendola n.15 – **84121 SALERNO** - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it;

DISPONE, infine

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Battipaglia;
- La pubblicazione del presente provvedimento sulla Home Page del Sito Web Istituzionale del Comune di Battipaglia <http://www.comune.battipaglia.sa.it/>;
- La trasmissione di copia del presente provvedimento:
 - Al Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo Statale "S. Penna" – saic83900n@pec.istruzione.it;


- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Salvemini" – saic8as00n@pec.istruzione.it;
- Al Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo Statale "A. Gatto" – saic83800t@pec.istruzione.it;
- Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale "F. Fiorentino" – saic8ae005@pec.istruzione.it;
- Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi" – saic8ad009@pec.istruzione.it;
- Al M.I.U.R. - Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - drca@postacert.istruzione.it;
- Al M.I.U.R. – Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale di Salerno - uspsa@postacert.istruzione.it;
- Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - dg.11@pec.regione.campania.it;
- Alla Unità di Crisi Regionale Emergenza Epidemiologica Covid-19 ex D.P.G.R.C. N.51 del 20 marzo 2020 - tf.covid19@pec.regione.campania.it;
- All'Azienda Sanitaria Locale Salerno - Dipartimento di Prevenzione - dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it;
- Comandante della Polizia Municipale a mezzo *Folium*;
- Segretario Generale a mezzo *Folium*;
- Dirigente Settore Educativo e Socio Culturale a mezzo *Folium*;

Palazzo di Città, 23 novembre 2020;

per istruttoria:

Funzione 1 del C.O.C: Tecnica e Pianificazione

Ing. Carmine SALERNO




LA SINDACA
Cecilia FRANCESE



Autorità Emanante:

Sindaco del Comune di Battipaglia;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti:

Settore Tecnico e Governo del Territorio – Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA);

Contatti:

p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Tel.: 0828 677111

Responsabile del Procedimento Amministrativo:

Ai sensi dell'art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmine SALERNO, dirigente del Settore Tecnico e Governo del Territorio del Comune di Battipaglia;

Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

E' consentito il ricorso in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno;

Ai sensi dell'art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto;